

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2344 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 419, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce un requisito in materia di copertura della liquidità che prevede che gli enti debbano detenere attività liquide per garantire il mantenimento di livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi di liquidità.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione <sup>(2)</sup>, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, precisa in dettaglio il requisito in materia di copertura della liquidità.
- (3) Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce del requisito di copertura della liquidità supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, a tale valuta si applicano una o più deroghe, come previsto all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (4) È pertanto necessario individuare le monete che dovrebbero beneficiare di una deroga e la misura in cui tale deroga dovrebbe essere disponibile.
- (5) La valutazione da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) del fabbisogno giustificato si è basata sui migliori dati disponibili che le autorità competenti hanno potuto fornire sulle attività liquide in una determinata valuta e sull'importo delle attività liquide richieste da altri investitori, e quindi non disponibili per soddisfare il fabbisogno di attività liquide da parte degli enti.
- (6) L'ABE ha individuato la corona norvegese (NOK) come valuta che presenta limitazioni alla disponibilità di attività liquide. L'individuazione della corona norvegese è avvenuta prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/61, in cui l'ABE ha valutato la disponibilità di attività liquide secondo gli standard internazionali adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La valutazione ha preso in esame gli importi di attività liquide non richiesti da parte di soggetti non disciplinati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e ha confrontato tali importi con il fabbisogno degli enti, in base alle stime dei loro deflussi netti di cassa ponderati nel corso dei 30 giorni successivi, tenendo conto del massimale sugli afflussi, di elementi che possono influire sulla carenza di attività liquide per un periodo da tre a cinque anni e di un obiettivo del 110 % per il requisito di copertura della liquidità.
- (7) La valutazione dell'ABE è giunta alla conclusione che il fabbisogno giustificato di attività liquide supera le disponibilità di attività liquide in NOK. Il debito sovrano è una delle attività più liquide, ma nel caso della Norvegia l'offerta di debito pubblico è relativamente limitata a causa della favorevole situazione di bilancio. Sebbene istituzioni internazionali e banche multinazionali di sviluppo abbiano anch'esse emesso una grande quantità di obbligazioni in NOK, tali emissioni costituiscono prevalentemente collocamenti privati detenuti da investitori stranieri e non sono state pertanto considerate dall'ABE come liquide e disponibili per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Infine, la valutazione dell'ABE si è basata sugli standard internazionali in materia di liquidità adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, mentre per stabilire se il fabbisogno giustificato di attività liquide superi in misura significativa la disponibilità di attività liquide in una determinata valuta sarebbe opportuno basarsi sull'elenco definitivo di attività liquide istituito dal regolamento delegato (UE) 2015/61. Quest'ultimo prevede una gamma di attività liquide più ampia, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite. Tuttavia questa differenza non è sufficiente per modificare le

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

conclusioni a cui è giunta l'ABE, che ha ritenuto che il fabbisogno giustificato di attività liquide superi le disponibilità di attività liquide in NOK.

- (8) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norma tecnica di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici ad esso collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione ha approvato con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE dopo averlo rinviato all'ABE spiegando i motivi delle modifiche. L'ABE ha fornito un parere formale a favore di tali modifiche, confermando che non dovrebbe essere modificato l'importo del quale il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di attività liquide in NOK proposto nel suo progetto iniziale di norma tecnica di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il fabbisogno giustificato di attività liquide, alla luce del requisito previsto dall'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato superiore alla disponibilità di tali attività liquide nelle monete di cui all'allegato del presente regolamento per la percentuale indicata in tale allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## ALLEGATO

**Elenco delle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide**

N.	Valuta	Importo del quale il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità
1.	Corona norvegese (NOK)	63 %